

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **117/1992** (ECLI:IT:COST:1992:117)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **04/03/1992**; Decisione del **04/03/1992**

Deposito del **19/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **25/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18365 18366**

Atti decisi:

N. 117

## ORDINANZA 4-19 MARZO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale e dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promossi con tre ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 601, 711 e 737 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1991 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con due ordinanze analoghe del 13 giugno e 15 ottobre 1991, il Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (quest'ultimo invocato soltanto nella seconda ordinanza), nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite;

che, con ordinanza del 27 settembre 1991, il Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b) "dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per gli stessi motivi";

che è intervenuto in quest'ultimo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che, per la parziale identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;

che, una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione sollevata dal Pretore di Pistoia (v. sopra sub b), come emerge dalla sua stessa prospettazione, non abbia più ragion d'essere;

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia, con le ordinanze in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*